

**COMUNE DI BARZANO'**  
Provincia di Lecco


**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO  
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI**

Approvato con delibera di C.C. n. 38 del 29.9.1995, modificata con delibera di C.C. n. 4 del 20.2.1996, vssitate dal C.R.C. di Milano rispettivamente il 13.11.1995 e 11.3.1996 ai numeri 54276 e 11084.

Modificato con delibera di C.C. n. 39 del 21.5.1998, vistata dal O.Re.Co. il 3.6.1998 atto n. 353.

Publicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 23.6.1998, senza osservazioni od opposizioni.

Barzanò, 13 Luglio 1998



IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE  
(Corbetta rag. Imelda)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Corbetta", written over the typed name of the signatory.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

TITOL O I - NORME GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 ESCLUSIONI
- ART. 3 PRINCIPI GENERALI
- ART. 4 DEFINIZIONI
- ART. 5 ASSUNZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 6 RIFIUTI URBANI
- ART. 7 RIFIUTI SPECIALI
- ART. 8 RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

TITOL O II

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

CAPO I - ZONA DI RACCOLTA

- ART. 9 ZONA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN REGIME DI PRIVATIVA

CAPO II - GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

- ART. 10 LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI
- ART. 11 DISTANZA E CAPACITA' DEI CONTENITORI
- ART. 12 DOTAZIONE PER I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI
- ART. 13 FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO DEI CONTENITORI
- ART. 14 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 15 MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI
- ART. 16 DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA
- ART. 17 TRASPORTO

C A P O    I I I    -    R A C C O L T A    D I F F E R E N Z I A T A

- ART. 18 CAMPO DI APPLICAZIONE
- ART. 19 FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 20 REQUISITI PER L'ATTUAZIONE
- ART. 21 TIPOLOGIA DEI CONTENITORI
- ART. 22 FREQUENZA DELLA RACCOLTA
- ART. 23 MODALITA' DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PERICOLOSI
- ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA E DALLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI
- ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
- ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, METALLO, PLASTICA E CARTA FRIGORIFERI, COMPONENTI ELETTRONICI E POLISTIROLO DI PROVENIENZA DOMESTICA
- ART. 27 RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI
- ART. 28 VIGILANZA
- ART. 29 RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI

T I T O L O    I I I  
RIFIUTI URBANI    ESTERNI

CAPO I -    GESTIONE    DEI RIFIUTI URBANI    ESTERNI

- ART. 30 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
- ART. 31 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 32 CESTINI STRADALI
- ART. 33 SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE
- ART. 34 PULIZIA DELLE AREE PRIVATE

CAPO I I -    SERVIZI    ACCESSORI

- ART. 35 LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE
- ART. 36 PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALE
- ART. 37 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE ADIBITE A MERCATI, PUBBLICI ESERCIZI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ART. 38 SGOMBERO DELLA NEVE

T I T O L O   I V  
A L T R I   T I P I   D I   R I F I U T I

ART. 39 RIFIUTI CIMITERIALI

ART. 40 CAROGNE

T I T O L O   V

NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
SPECIALI TOSSICI E NOCIVI

ART. 41 GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 42 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

ART. 43 SMALTIMENTO DEI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

T I T O L O   V I

NORME FINALI

ART. 44 INFORMAZIONE

ART. 45 NORME ABROGATE

ART. 46 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

ART. 47 SANZIONI

ART. 48 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART. 49 CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

ART. 50 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

T I T O L O I  
N O R M E G E N E R A L I

A R T. 1

O G G E T T O D E L R E G O L A M E N T O

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di raccolta dei rifiuti così come previsto:
  - a) dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1982, N° 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) dall'art. 9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 1988, n. 475;
  - c) dal D.M. 29 maggio 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991);
  - d) dal Capo III del D.L. 15 novembre 1993, N° 507;
  - e) dall'art. 21, comma 2, lett. g) del "Decreto Ronchi" (D.Lgs. 22/97)
  - f) dalla Legge regionale della Regione Lombardia 01 luglio 1993, n° 21;
  - g) dal Regolamento Regionale 11 aprile 1994 N° 1
  - h) Delibera del Comitato Int.le del 27/07/1984
  - i) D.L. 530 del 7 settembre 1994
  - l) D.L. 373 del 7 settembre 1995

A R T. 2

E S C L U S I O N I

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati nell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nel testo vigente.- (vedi annotazioni allegate)

A R T. 3

P R I N C I P I G E N E R A L I

1. Tutta l'attività relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:
  - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
  - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
  - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
  - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
  - f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.-

## DEFINIZIONI

Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto abbandonato o destinato all'abbandono o di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi;
- b) **conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- c) **raccolta**: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- d) **ammasso temporaneo**: il deposito di residui effettuato all'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
- e) **stoccaggio provvisorio**: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
- f) **trasporto**: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- g) **servizio di raccolta differenziata**: l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;
- h) **piattaforma per la raccolta differenziata**: un'area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- i) **frazione umida**: i materiali putrescibili al alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- l) **frazione secca**: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero;
- m) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti;
- n) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- o) **servizio**: il Servizio di nettezza urbana, organizzato secondo la forma gestionale scelta dal Comune;
- p) **Decreto 915**: il D.P.R. 10 settembre 1982, N° 915 nel testo vigente;
- q) **Decreto 507**: il D.P.R. 15 novembre 1993, N° 507 nel testo vigente;
- r) **L.R. 21/93**: la legge regionale della Regione Lombardia 1° luglio 1993, N° 21 nel testo vigente;
- s) **Delibera del Comitato**: la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5, del Decreto 915.-

1. Il Servizio di raccolta dei rifiuti può essere:
  - a) assunto direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del Decreto 915 che li espleterà in economia ai sensi dell'art. 22, 3° comma, lettera a) della Legge N. 142/90;
  - b) affidato in concessione ad idonea impresa mediante gara d'appalto da indire in accordo con le norme vigenti.-
2. Il gestore del Servizio è tenuto all'obbligo di dichiarazione alla Provincia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della LR 21/93.-

ART. 6

RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti urbani, agli effetti del presente regolamento, sono costituiti da:
  - a) i rifiuti urbani interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, numero 1), del Decreto 915;
  - b) i rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3°, numero 2), del Decreto 915;
  - c) i rifiuti urbani esterni, di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, ai sensi dell'art. 2 comma 3, numero 3) del Decreto 915;
  - d) i rifiuti speciali indicati nell'elenco di cui al nr. 1.1.1 della delibera interministeriale del 27.7.1984, integrata dagli accessori per l'informatica, vengono dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs 22/97 di cui all'allegata Tabella A (veggasi annotazioni);
  - e) i rifiuti pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.-

ART. 7

RIFIUTI SPECIALI

1. I rifiuti speciali comprendono:
  - a) - residui derivanti da lavorazioni industriali non inclusi nella lettera d) del precedente articolo;
  - b) - residui derivanti da attività agricole, artigiane, commerciali e di servizi, non inclusi nella lettera d), del precedente articolo, inclusi quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 10-Bis del d.l. 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in legge 29 agosto 1987, n. 441; e con esclusione delle carogne e delle materie fecali ed altre sostanze utilizzabili nell'attività agricola.-  
Sono altresì esclusi, in quanto considerati rifiuti urbani interni, i residui dei locali destinati ad abitazione del conduttore e/o del proprietario del fondo ed

ogni altro destinato ad uso abitativo, i quali classificati ad ogni effetto di Legge rifiuti urbani interni, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.L. 28 novembre 1988, N° 20;

- c) i residui inerti da smaltire in particolare tipo di discarica:
- \* sfridi (o residui) di materiali da costruzione;
  - \* materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
  - \* materiali ceramici cotti;
  - \* vetri di tutti i tipi;
  - \* rocce e materiali litoidi da costruzione;
- d) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- e) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, i quali sottostanno ai criteri di cui all'art. 15 del Decreto 915;
- f) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti;
- g) i rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla Legge n. 833/1978 sul servizio sanitario nazionale, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi, di cui all'art. 2 della stessa legge n. 833/1978.-

#### ART. 8

#### RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

1. I rifiuti tossici e nocivi e nocivi comprendono i rifiuti speciali di cui all'art.2, comma 4, lettere 1), 2) e 5), del Decreto 915 che abbiano i requisiti fissati al punto 1.2. della Delibera del Comitato.-

### TITOLO II

#### RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

##### CAPO I

##### ZONA DI RACCOLTA

#### ART. 9

#### ZONA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN REGIME DI PRIVATIVA

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla su tutto il territorio per mezzo di specifico servizio.-
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili è gestito dal Comune in regime di privativa, e la zona di raccolta obbligatoria comprende l'intero territorio comunale.



## A R T. 10

1. I contenitori sono di norma sistemati sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite.-
2. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dall'ufficio o dal servizio comunale competente.
3. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati dal gestore del Servizio.-
4. E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto durante le operazioni di svuotamento.-

## A R T. 11

## DISTANZA E CAPACITÀ' DEI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati di norma ad una distanza massima dall'immobile servito più lontano come segue:
  - a) contenitori per il vetro 500 m.;
  - b) contenitori per la plastica 500 m.;
  - c) contenitori per le lattine 500 m.;
  - d) contenitori per carta e cartone 1000 m.;
  - e) contenitori per rifiuti ingombranti 1000 m.;
  - f) contenitori per verde e ramaglie 1000 m.;
2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.-
3. La capacità dei contenitori per le diverse categorie di rifiuti deve soddisfare le esigenze della zona servita ed è definita al successivo Titolo III.-
4. I contenitori devono essere costruiti in materiale resistente, devono permettere un agevole uso ed una rapida ed agevole pulizia e devono essere muniti di segnalazioni visive del tipo catarifrangente per una loro facile individuazione.-

## A R T. 12

## GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI

1. La gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilabili di cui al precedente art. 6 - Comma 1, lettera d), avviene osservando i criteri e le modalità che saranno disposte dall'Amministrazione Comunale in relazione alle quantità ed alle caratteristiche dei rifiuti prodotti.

## ART. 13

### FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO DEI CONTENITORI

1. Il soggetto gestore del Servizio è tenuto alla conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché alla loro pulizia, lavaggio, disinfezione, manutenzione ordinaria e straordinaria e rinnovo periodico.-
2. La pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, deve essere effettuato con le seguenti frequenze:
  - a) Contenitori per la frazione umida
    - \* ogni 15 giorni nei mesi da giugno a settembre compresi;
    - \* ogni 30 giorni nei restanti mesi;
  - b) Altri contenitori
    - \* nr. 2 (due) interventi nella stagione estiva, nel mese di giugno e nel mese di agosto;
    - \* nr. 1 (uno) intervento nella stagione invernale, nel mese di dicembre.-
- Il liquido proveniente dalle predette operazioni deve essere opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.-
3. Il Servizio assicura la pulizia delle piazzole provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.-

## ART. 14

### MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore e degli utenti i quali sono tenuti ad ammassarli separatamente.-
2. Il conferimento in cassonetti o in altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale siti presso la piazzola è regolato dalle seguenti norme:
  - a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
  - b) è vietato introdurre nei contenitori:
    - \* sostanze liquide
    - \* materiale acceso o non completamente spento;
    - \* materiale (metalli e non) che possono causare danni a mezzi meccanici di svuotamento;
    - \* rifiuti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del DPR n. 915/82
    - \* rifiuti pericolosi
    - \* frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.-
  - c) I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.-
3. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi è in particolare regolato dalle

seguenti norme:

- a) I sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
  - b) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
  - c) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.-
4. Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della LR 21/93.-
  5. In caso di raccolta a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dagli uffici comunali competenti: i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.-

#### A R T . 1 5

##### MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale e dai mezzi del Servizio.-
2. Per una razionale organizzazione del Servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta sarà programmata, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.-

#### A R T . 1 6

##### DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle proprietà private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.-
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.-
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati in carta da bollo; potrà essere rilasciata (in bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.-

Il Comune, in ogni caso, non assume responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione.-

## A R T. 17

### TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento è effettuato con automezzi speciali del tipo autocompattatori, dotati di idonei accorgimenti atti ad evitare la dispersione dei rifiuti, l'emanazione di polveri o di cattivi odori.-
2. Per le zone del territorio che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti di cui al comma precedente.-
3. Gli automezzi di cui sopra sono autorizzati, con ordinanza del Sindaco, a circolare in aree precluse alla circolazione veicolare.-

## C A P O I I I

### RACCOLTA DIFFERENZIATA

## A R T. 18

### CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 1, lett.c) e dell'art. 8, comma 3 della Legge regionale 01 luglio 1993, nr. 21, si applica alle operazioni di conferimento e raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti urbani, di cui all'art. 5, comma 2 della medesima legge regionale (veggasi annotazioni allegate).-

## A R T. 19

### FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il Servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
  - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
  - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
  - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
  - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;.-

## A R T . 2 0

### REQUISITI PER L' ATTUAZIONE

1. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:

- \* delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- \* delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni ed al clima;
- \* del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- \* dei sistemi di recupero;
- \* dei sistemi di smaltimenti finale;
- \* della struttura e tipologia urbanistica dei bacini di raccolta;
- \* della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- \* dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.-

## A R T . 2 1

### TIPOLOGIA DEI CONTENITORI

1. Spetta al Comune, in accordo con l'Ente gestore del Servizio ed in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire in numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.-
2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, come specificato negli artt. 23 e 26 del presente Regolamento.-
3. IN attesa che il Comune adegui il colore dei propri cassonetti già in uso per la raccolta differenziata a quanto previsto nel presente regolamento, il medesimo provvede ad apporre, su ciascun contenitore, adesivi riportanti le diciture sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione.-

## A R T . 2 2

### FREQUENZA DELLA RACCOLTA

1. La frequenza della raccolta differenziata viene determinata nel seguente modo:

- \* frazione secca dei rifiuti urbani: ogni 2 (due) settimane (1)
- \* frazione umida dei rifiuti urbani: 2 (due) volte la settimana
- \* materiali in vetro provenienti da cassonetti su strada ogni 2 (due) settimane (1)
- \* lattine metalliche: ogni 2 (due) settimane
- \* contenitori in plastica provenienti da cassonetti in piazzale: ogni 2 (due) settimane (1)
- \* contenitori in plastica in sacchi di plastica trasparenti, raccolti a domicilio: 1 (una) volta al mese
- \* carta e cartoni provenienti da cassonetti in piazzale: ogni 2 (due) settimane (1)
- \* carta e cartoni raccolti a domicilio: ogni 2 (due) mesi
- \* rifiuti ingombranti conferiti in piazzale: su richiesta dell'addetto alla sorveglianza

note (1) salvo maggiori frequenze in caso di necessità.-

## A R T . 2 3

### MODALITA' DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) della LR n. 21/93, nei contenitori destinati alla raccolta delle frazioni di rifiuti solidi ed assimilabili.-
2. I rifiuti, di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente.-
3. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:
  - \* le batterie presso la piattaforma per la raccolta differenziata di cui all'art.10 della LR 21/93 o presso i punti di rivendita;
  - \* le pile in appositi contenitori collocati presso i rivenditori;
  - \* i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati in appositi contenitori collocati presso la farmacia e la sede U.S.S.L.-
4. Le pile ed i prodotti farmaceutici scaduti, possono, in alternativa, essere conferiti direttamente a cura del produttore alle piattaforme e piazzole per la raccolta differenziata di cui all'art. 10 della LR n. 21/93
5. I contenitori per le pile e per i prodotti farmaceutici scaduti devono presentare capacità unitaria non superiore a 100 litri ed essere contrassegnati da colore rosso.-
6. I contenitori destinati al conferimento dei farmaci scaduti e/o inutilizzati devono essere contrassegnati da croce bianca.-
7. I rifiuti pericolosi di cui all'art. 5, comma 2, lettere a2) e a4) della LR 21/93 - prodotti e loro contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici) o del teschio, e/o "F" (infiammabili) o della fiamma e le lampade a scarica, i tubi catodici, i televisori ed i monitor devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso apposite piattaforme per la raccolta differenziata e le piazzole di raccolta ad esse funzionalmente abbinate o alle stazioni di trasferimento in appositi contenitori dotati di idonei dispositivi di sicurezza.-
8. Per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'art. 5, comma 2, lettera a5) della LR 21/93 - siringhe - viene istituito un apposito servizio da parte dell'Ente gestore del Servizio.-
9. I rifiuti pericolosi di cui all'art.5, comma 2, lettera a6) della LR 21/93 - cartucce esauste di toner - sono conferiti dal produttore al rivenditore specializzato oppure direttamente per la raccolta differenziata alla piattaforma o alle piazzole a questa funzionalmente abbinate, se dotate di appositi contenitori.-

## A R T. 24

### RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA E DALLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei **rifiuti organici compostabili** di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) della LR n. 21/93, deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.-
2. L'attivazione del servizio di cui al primo comma, a cominciare da utenze collettive quali mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli e ittici, è subordinata alla effettiva e comprovata possibilità di conferire i rifiuti raccolti separatamente negli impianti di compostaggio, così come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 della LR n. 21/93.-
3. Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani, a servizio attivato, deve essere effettuato con le seguenti modalità:
  - \* conferimento dei rifiuti in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale;
  - \* conferimento diretto dei rifiuti tramite sacchi.-
4. I contenitori per la frazione umida devono essere contrassegnati da colore grigio, avere capacità compresa tra i 240 litri e i 1.100 litri.-
5. Nei contenitori di cui al comma 4 devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione umida ben chiusi in sacchi o altri involucri a perdere possibilmente in materiale cartaceo.-
6. I rifiuti appartenenti alla frazione secca devono essere conferiti a cura del produttore tramite sacchi o in appositi cassonetti o contenitori a svuotamento meccanico o manuale contrassegnati dal colore viola, di capacità unitaria compresa tra 1.300 litri e 1.700 litri.-
7. L'erba tagliata, i tronchi e le ramaglie, provenienti da utenze domestiche, devono essere conferiti presso piattaforme per la raccolta differenziata e le piazzole di raccolta o direttamente presso gli impianti di compostaggio, di cui all'art. 11, comma 1 della LR 21/93.-

## A R T. 25

### RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti direttamente dal produttore, alle piattaforme per la raccolta differenziata o alle piazzole di raccolta ad esse funzionalmente abbinate all'uso attrezzate.-

- Alle piazzole comunali potranno essere conferiti solo rifiuti prodotti nel territorio comunale.-

2. E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che dal personale autorizzato.-
3. Il Comune disciplinerà gli orari di apertura e le modalità di sorveglianza.-

#### A R T . 2 6

#### RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, METALLO, PLASTICA E CARTA, FRIGORIFERI, COMPONENTI ELETTRONICI E POLISTIROLO DI PROVENIENZA DOMESTICA

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti, di cui all'art. 5, comma 2, lettere d2) d3), d4) e d5) della LR 21/93 - materiali di vetro, contenitori di plastica, materiali di metallo, carta e cartone - vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
  - a) conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;
  - b) raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dall'ufficio Comunale competente (prelievo porta-porta).-
2. Il servizio può essere effettuato, secondo gli usi e previo assenso del Comune, da Enti ed organizzazioni di volontariato, così come definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 2669 nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, della LR 21/93.-
3. I contenitori per la raccolta del vetro devono essere contrassegnati da colore verde, di capacità unitaria compresa tra i 2.000 e 3.000 litri ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 400-500 abitanti.-
4. I contenitori per la raccolta della plastica devono essere contrassegnati da colore giallo, di capacità unitaria indicativa di 2.000 litri ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 500 abitanti.-
5. I contenitori per la raccolta del metallo sono contrassegnati da colore azzurro; la determinazione della capacità e del numero dei contenitori viene stabilita a discrezione dell'ente gestore del servizio previo accordo con l'ufficio comunale competente.-
6. I contenitori per la raccolta della carta devono essere contrassegnati da colore bianco, di capacità unitaria indicativa di 3.000 litri ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore/abitante di 1 a 400 - 500 abitanti.-
7. Il conferimento dei rifiuti di cui all'art. 5, comma 2, lettere d6), d7) e d8) - frigocongelatori o simili, componenti elettronici, polistirolo espanso ed altri materiali espansi - di provenienza domestica, viene effettuato presso il rivenditore specializzato, oppure direttamente dal produttore presso le piattaforme per la raccolta differenziata o le strutture ad essa abbinate utilizzando per



per i rifiuti di cui all'art. 5, comma 2, lettere d7) e d8) appositi contenitori di capacità unitaria indicativa di 5.000 litri.-

## A R T . 2 7

### RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché uffici, attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con consorzi nazionali obbligatori, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della LR n. 21/93 o con consorzi volontari o riciclatori diversi che garantiscono l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato.-
2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli olii e i grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente dal produttore alla piattaforma per la raccolta differenziata, oppure a ditte di trasporto all'uopo autorizzate.-
3. I contenitori per l'ammasso ed il conferimento di cui al secondo comma, dotati di chiusura ermetica ed a tenuta stagna, devono avere dimensioni di circa 25 litri e devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.-

## A R T . 2 8

### V I G I L A N Z A

1. A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.-
2. Alla provincia territorialmente competente spetta l'esercizio delle attività di controllo e vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.-
3. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 2, della LR n. 21/93 i quantitativi raccolti per ciascuna frazione sono oggetto di valutazione quali-quantitativa da parte della provincia territorialmente competente.-

## A R T . 2 9

### RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il comune, eventualmente consorziato con altri comuni, direttamente o tramite azienda

municipalizzata, stipula apposite convenzioni con consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 2, della legge 9 novembre 1988 N° 475 e con le associazioni di categoria specializzate.-

2. Le convenzioni, di cui al primo comma, definiscono in particolare:
  - a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
  - b) la copertura degli oneri relativi;
  - c) l'organizzazione di attività promozionali e di informazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
  - d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.-

### T I T O L O   I I I

#### R I F I U T I   U R B A N I   E S T E R N I

##### C A P O   I

#### G E S T I O N E   D E I   R I F I U T I   U R B A N I   E S T E R N I

#### A R T .   3 0

#### R A C C O L T A   E   T R A S P O R T O   D E I   R I F I U T I   U R B A N I   E S T E R N I

1. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di un adeguato numero di cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico.-

#### A R T .   3 1

#### M O D A L I T A '   D I   E S P L E T A M E N T O   D E L   S E R V I Z I O

1. La pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombrare da detriti, rifiuti, fogliame, rottami e simili:
  - a) le strade classificate comunali, ed i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
  - b) le piazze;
  - c) i marciapiedi;
  - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
  - e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico;
  - f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.-
2. La pulizia delle superfici di cui sopra è effettuata manualmente e/o tramite mezzi meccanici.-

3. La frequenza degli interventi di pulizia e le fasce orarie in cui devono essere eseguiti gli interventi sono i seguenti:
  - a) per la pulizia effettuata con mezzi meccanici 2 (due) volte il mese, dalle ore 6 alle ore 10;
  - b) per la pulizia effettuata manualmente 2 (due) volte la settimana dalle ore 6 alle ore 12.-
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti i fori delle caditoie stradali.-
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico delle aree urbane.-
6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.-

#### ART . 3 2

#### C E S T I N I            S T R A D A L I

1. Il Servizio di spazzamento provvede alla installazione dei cestini stradali per carta e prodotti simili.-
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità 2 (due) volte la settimana.-
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.-

#### ART . 3 3

#### S P A Z Z A M E N T O    D E L L E    F O G L I E

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze ed aree soggette a servitù di pubblico transito o di uso pubblico.-
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.-
3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo di smaltimento.-

#### ART . 3 4

#### P U L I Z I A    D E L L E    A R E E    P R I V A T E

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i

2. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree e dei fabbricati.-  
Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.-

CAPO II  
SERVIZI ACCESSORI

ART. 35

LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE

1. Il lavaggio e la disinfezione delle strade, delle piazze, dei sottopassaggi veicolari e/opedonali in cui è effettuato lo spazzamento, deve essere eseguito ogni qualvolta si presenti la necessità dovuta a particolari fatti o eventi imprevisti.-
2. Le operazioni devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di attrezzature atte ad un efficace svolgimento delle operazioni stesse.-

ART. 36

PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALE

1. La pulizia delle caditoie stradali deve essere eseguita almeno ogni 6 (sei) mesi, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.-

ART. 37

PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE ADIBITE A MERCATI, PUBBLICI ESERCIZI E  
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferiti nei contenitori predisposti dal Servizio.-
2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite una convenzione con il Servizio.-
3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.-
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, ovvero dal Servizio tramite convenzione.-
5. Il proprietario ed il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in caso di lavori riguardanti fabbricati.-
6. In caso di carico e scarico di materiali, che effettua tali operazioni ed il

soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formatisi.-

In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.-

## ART. 38

### SGOMBERO DELLA NEVE

1. In caso di nevicata è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, dello spalamento della neve dalla cunetta per una larghezza di 20 cm. e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, delle aperture e degli incroci stradali, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.-  
Nel caso di strade sprovviste di marciapiede tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di mt. 1 e per l'intero fronte delle proprietà, come sopra.-
2. Ai residenti nelle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità ai pedoni.-
3. Al verificarsi delle precipitazioni nevose il Comune deve provvedere:
  - a) a mantenere e/o ripristinare direttamente il traffico veicolare sulle strade ed aree pubbliche in genere mediante la rimozione o sgombero della neve nonché lo spargimento di cloruri o di miscele cloridate, ghiaietto o sabbia nel caso il suolo si rendesse sdrucciolevole per la presenza di ghiaccio.-  
Tale servizio gestito in via diretta è limitato alle superfici carreggiabili al fine di assicurarne la transitabilità carraia;-
  - b) alla rimozione e allo sgombero della neve dai marciapiedi<sup>e</sup> dove non esistono da una fascia di mt. 1 alle proprietà comunali, nonché in caso di gelo, allo spargimento di cloruri idonei ed ammessi su dette superfici.-

## TITOLO IV

### ALTRI TIPI DI RIFIUTI

## ART. 39

### RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
  - a) ordinaria attività cimiteriale
  - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie.-

2. Ai sensi dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle lettere b) del precedente comma sono equiparati ai rifiuti speciali.-
3. I rifiuti di cui alla lettera a), del precedente comma 1, sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti ubicati all'interno o all'esterno del cimitero.-  
  
Rientrano tra essi in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri.-
4. I rifiuti di cui alle lettere b) del precedente comma 1, quali i resti lignei ed i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati nel cimitero.-
5. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna alla inumazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile ed impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposito locale all'interno del cimitero.-
6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilabili agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri.-

I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine della giornata di lavoro.-

#### A R T . 4 0

#### C A R O G N E

1. Le carogne abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, di qualunque natura esse siano, devono essere prontamente rimosse dagli operatori ecologici comunali dalle aree di rinvenimento ed avviate allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche.-
2. Le carogne di dimensioni maggiori devono essere avviate alla termodistruzione o interrate in terreni distanti almeno 200 m. da insediamenti civili.-
3. Le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani a condizione che vengano avviate alla discarica entro le 24 ore successive.-
4. Nel caso di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2, dell'art. 3, del d.l. 14 dicembre 1992, n. 508 e, eventualmente, del d.m. della Sanità 26 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101.-

## TITOLO V

NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI

### ART. 41

#### GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto 915, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.-

### ART. 42

#### OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e tossico-nocivi devono tenere separati tali rifiuti dagli altri.- Essi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.-

### ART. 43

#### SMALTIMENTO DEI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. Ai sensi dell'art. 15, del Decreto 915, i veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati.-
2. I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati, senza autorizzazione, nemmeno sul suolo privato.-

## TITOLO VI

### NORME FINALI

#### ART. 44

#### INFORMAZIONE

1. I gestori dei servizi di raccolta differenziata organizzano, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.-
2. Le iniziative di cui al primo comma: sono svolte in concorso con le iniziative regionali di informazione, di formazione ed educazione di cui all'art. 3 comma 1, della LR n. 21/93 e, in caso di concessione del servizio di raccolta differenziata, in conformità alla convenzione stipulata con il Comune.-

A R T. 4 5

N O R M E            A B R O G A T E

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.-

A R T. 4 6

P U B B L I C I T A '   D E L   R E G O L A M E N T O   E   D E G L I   A T T I

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.-

A R T. 4 7

S A N Z I O N I

1. In caso di inottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti, oggetto di raccolta differenziata, si applica la sanzione amministrativa prevista all'art. 33, comma 1, della Legge n. 21/93 (veggasi annotazioni allegate).-

A R T. 4 8

E N T R A T A   I N   V I G O R E   D E L   R E G O L A M E N T O

1. Il presente regolamento comunale entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure previste a norma di Legge e di statuto.-
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento del Comune di BARZANO'.-

A R T. 4 9

C A S I   N O N   P R E V I S T I   D A L   R E G O L A M E N T O

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) il regolamento comunale di igiene;
  - c) il regolamento comunale di polizia urbana.-

A R T. 5 0

V A R I A Z I O N I            D E L            R E G O L A M E N T O

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dan done comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge e nel rispetto del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.-



## ANNOTAZIONI

### Art. 2 - comma 7 DPR (915/82)

Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, N° 185, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
- e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n° 615, ed ai regolamenti di esecuzione;
- f) agli esplosivi.-

N° -1 Punto 1 - 1 - 1 lett. a) Delibera Comitato interministeriale 27.07.1984

### 1. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

#### 1.1. - Criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali urbani.-

Le disposizioni del presente paragrafo disciplinano ipotesi di assimilabilità rientranti nella lettera e) dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.-

In particolare, si stabiliscono criteri di assimilabilità di natura tecnologica rivolti a permettere, senza maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, lo smaltimento di rifiuti speciali in impianti aventi le caratteristiche minimali stabilite in funzione dello smaltimento, nei medesimi, di rifiuti urbani.-

Nel caso in cui i rifiuti speciali, assimilati ai sensi di tali criteri, vengano conferiti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, i termini e le modalità di conferimento, nonché il compenso per lo smaltimento, saranno definiti da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.-

#### 1.1.1.

I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2., se rispettano le seguenti condizioni:

- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
  - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno e metallo e simili);
  - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
  - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
  - cassette, pallets;
  - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta

- catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiali elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.-

**Art. 2, comma 1, lettera c), LR 21/93**

**1. Competono alla Regione:**

..... omissis.....

- c) l'emanazione della regolamentazione tipo per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili;

**Art. 3, commi 1 e 3 LR 21/93**

- 1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche nonché gli Enti, le associazioni di categoria e le associazioni imprenditoriali e sindacali operanti nel settore, promuove attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione rivolti agli ambienti di lavoro e di formazione professionale, alle realtà associative e di base, alle scuole, alle famiglie, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo dell'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili risultante dai piani provinciali approvati.-

3. La Giunta regionale promuove ed incentiva, tramite le province, le attività di volontariato miranti ad incrementare la raccolta differenziata e alla pulizia dei rifiuti dei boschi, aree lungo i corsi d'acqua ed aree di particolare rilevanza ambientale, tali attività possono essere espletate, anche attraverso convenzioni, da associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della L. 11/08/1991, n. 266 "legge-quadro sul volontariato" e dalla normativa regionale vigente in materia, nonché associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'art. 13 della L. 8.07.1986, n° 349 "Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".-

Art. 5, comma 2, LR 21/93

2. Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuto:

a) RIFIUTI PERICOLOSI:

- a1) batterie e pile;
- a2) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T", o "F",
- a3) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- a4) lampade a scarica e tubi catodici;
- a5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;
- a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.-

b) RIFIUTI LIQUIDI:

- b1) olii e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva.-

c) RIFIUTI ORGANICI COMPOSTABILI:

- c1) rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale;
- c2) rifiuti vegetali derivanti da manutenzione di verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno.-

d) RIFIUTI SOLIDI:

- d1) rifiuti ingombranti;
- d2) materiali di vetro;
- d3) contenitori di plastica;
- d4) materiali in metallo;
- d5) carta e cartone;
- d6) frigoriferi o frigocongelatori e simili;
- d7) componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;
- d8) polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi.-

Art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 9 LR 21/93

- 2. Qualora i Comuni si avvalgano di impianti autorizzati in grado di selezionare e di recuperare frazioni singole dei rifiuti di cui all'art. 5, è consentito il conferimento congiunto delle stesse.-
- 3. All'entrata in funzione degli impianti di compostaggio, i Comuni situati nel corrispondente bacino di utenza devono conferire separatamente la frazione umida dei

rifiuti organici compostabili di cui all'art. 5, comma 2, lettera c).-

4. Nel periodo di avviamento degli impianti di cui al comma 3, anche al fine di ottimizzare il flusso dei rifiuti da trattare, i Comuni possono conferire la frazione umida ad impianti di compostaggio localizzati in altri bacini di utenza.-
5. Il trasferimento dei rifiuti all'impianto di trattamento finale viene effettuato direttamente oppure attraverso le piattaforme, le piazzole per la raccolta differenziata e le stazioni di trasferimento.-
9. I contenitori e gli imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica, devono, di norma, essere raccolti, recuperati, riutilizzati e smaltiti a mezzo di apposite convenzioni da stipularsi tra i comuni, singoli o associati, le loro aziende e le comunità montane con i consorzi nazionali obbligatori di cui all'art. 9-quater, comma 2, del D.L. 397/88 convertito in Legge 475/88.-

#### Art. 8. commi 1 e 3 LR 21/93

1. I Comuni, singoli o associati, effettuano di norma il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili direttamente o mediante le forme previste dall'art. 22, comma 3 della Legge N. 142/1990, fermo restando l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, di cui al d.m. 21 giugno.-
3. La giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al consiglio regionale per l'approvazione la proposta di regolamento tipo per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.-

#### Art. 10 LR. 21/93

1. Per la raccolta differenziata sono utilizzate piattaforme di servizio destinate al conferimento separato delle frazioni suscettibili di riuso ivi compresi i materiali inerti quali macerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni.-
2. La realizzazione e la gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata è effettuata dal Comune anche mediante le forme previste dall'art. 22, comma n. 3, della Legge n. 142/90, tenuto conto delle seguenti indicazioni:
  - a) i rifiuti urbani ed assimilabili devono essere conferiti correttamente mediante contenitori adeguatamente contrassegnati, anche per favorire la ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero ed allo smaltimento;
  - b) il bacino di utenza, tenuto conto delle caratteristiche del territorio interessato e della densità abitativa, non deve essere, di norma, inferiore a 10 mila abitanti.-
3. I rapporti tra i Comuni e i soggetti gestori a norma del comma 2 con i consorzi nazionali obbligatori istituiti ai sensi dell'art. 9- quater del d.l. 397/88 convertito in legge 475/88 sono disciplinati da apposita convenzione.-

4. Le caratteristiche e i requisiti tecnici delle piattaforme sono stabiliti nell'allegato B, che costituisce parte integrante della presente legge.-

Art. 11, comma 1, LR 21/93

1. In via sperimentale, fino all'approvazione dei piani provinciali di cui all'art.20, la giunta regionale può autorizzare la realizzazione e l'esercizio, di durata biennale rinnovabile, di impianti di compostaggio degli scarti vegetali di cui all'art. 5, comma 2, lett. c2).-

Art. 12, LR 21/93

1. La giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati alle province e predispone una scheda tipo relativa all'attività raccolta, stoccaggio, trasporto trattamento e riutilizzo dei rifiuti urbani ed assimilabili.-

2. Nei successivi 90 giorni, ovvero 15 giorni prima dell'inizio di tali attività, i soggetti interessati trasmettono alla provincia territorialmente competente una dichiarazione formulata in base alla scheda-tipo regionale.-

3. Ogni successiva variazione dei dati già trasmessi con la dichiarazione, di cui al comma 2), deve essere comunicata tempestivamente alla provincia.-

Art. 33, comma 1, LR 21/93

1. Si applica la sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 500.000 alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 6, comma 1, secondo le prescrizioni disposte dalla regolamentazione-tipo di cui all'art.8.-

Art. 21 - comma 2, lett. g) del Decreto Ronchi" (D.Lgs 22/97)

ISTITUZIONE DI SERVIZI PUBBLICI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DI RIFIUTI.-

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1. lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1982, N° 915, nonché gli accessori per l'informaticadi cui all'allegata tabella A.

2. Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria di cui al comma 1, i comuni possono istituire servizi pubblici integrativi, i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.-

Qualora il Comune istituisca i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.-

3. A decreto legislativo 15 novembre 1993, N° 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, le parole: "ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'articolo 60" sono soppresse;

b) l'articolo 60 è abrogato;

c) all'art. 61, commi 1 e 3, le parole: "ed equiparati" sono soppresse;

- d) all'art. 77, comma 1, le parole "o equiparati" sono soppresse;
- e) all'art. 79, il comma 1 è abrogato.- i commi 3,5 e 6 sono sostituiti e all'art. 62 sono aggiunti i commi 5/bis, 5/ter e 5 quater, così come disposto dal Decreto Legge 7.9.1995 n. 373.-